



COMUNE DI AMEGLIA
Provincia della Spezia

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 11-10-2023

Oggetto: Rimodulazione ordinanza n 19 del 09.10.2023 ad oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di incendio in data 09 ottobre 2023

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di ottobre,

VISTA l'ordinanza n. 19 del 09.10.2023 contingibile e urgente a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito di incendio in data 09 ottobre 2023

VISTA la nota pervenuta dalla Asl n. 5 della Spezia prot 14180 del 11.10.2023 nella quale si fa presente quanto segue:

- nelle precedenti comunicazioni era stata proposta ordinanza per divieto di raccolta, commercializzazione ed utilizzo a scopo umano ed animale dei prodotti agricoli presenti nel raggio di 500 metri rispetto al punto di origine dell'incendio individuato al km 106.250 dell'Autostrada A15 nel senso di marcia Carrara -Sarzana;
- nella mappa di ricaduta di eventuali inquinanti, inviata da ARPAL ad ASL, non erano riportate le coordinate geografiche e le puntuali distanze dal punto dell'evento;
- di procedere alla rimodulazione della precedente ordinanza secondo quanto indicato nella suddetta nota.

DATO ATTO che in base alla documentazione pervenuta non è possibile individuare le coordinate geografiche e le puntuali distanze dal punto dell'evento

PRESO ATTO della nota pervenuta dalla ASL n. 5 tramite mail in data 11.10.2023 in cui viene precisato che da calcoli spannometrici la distanza dal punto dell'incidente al punto più lontano dell'area direzione mare, e pari a circa metri 1200.

Vista la planimetria allegata alla presente

ORDINA

a tutela della pubblica incolumità fino a una distanza di circa 1200 metri in direzione mare dal km. 106.250 della carreggiata autostradale A15 in senso di marcia Carrara-Sarzana e secondo la allegata planimetria:

- **il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo di frutta e ortaggi;**
- **il mantenimento di animali da allevamento e da cortile in stabulazione alchiuso con divieto di razzolamento e pascolo;**
- **il divieto di commercio ed utilizzo di uova ed eventuali altri prodotti di origine animale derivanti da animali a stabulazione libera e prodotti dell'alveare;**
- **il divieto per l'alimentazione animale di foraggio esposto all'evento.**

INFORMA CHE

fatta salva applicazione delle sanzioni penali (art.650 c.p.) e amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €150,00;

AVVERTE CHE

ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR della Liguria, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

- che le forze di Polizia Locale vigilino per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio, attraverso il sito internet e i mezzi di comunicazione e stampa e contestualmente venga trasmessa a:

Prefettura della Spezia

Questura della Spezia

Comando Carabinieri

Il Responsabile del Procedimento

IL SINDACO
Avv. UMBERTO GALAZZO
(firmato in originale)